

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DI CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE AL DI FUORI DELLA SEDE MUNICIPALE

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme e la raccolta delle dichiarazioni di chi non sa o non può firmare al di fuori della sede municipale a favore delle persone che, pur dovendo presentare istanze o dichiarazioni ad una pubblica amministrazione, si trovano nell'impossibilità di recarsi presso i competenti uffici.

Art.2

Ambito d'applicazione

Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) ricoverati presso l'ospedale cittadino;
- b) ospitate presso le case di riposo cittadine, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi sportelli comunali;
- c) inferme, anche temporaneamente, presso il domicilio in questo Comune.

Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) e b) del precedente comma basterà la richiesta, anche verbale, del responsabile della struttura o di alcuno dei familiari.

Per le persone inferme, anche temporaneamente, presso un'abitazione situata in questo Comune, la richiesta può essere presentata da chiunque, anche verbalmente, ma dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico di base che attesti lo stato d'infermità dell'interessato e la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione.

Art.3

Organizzazione del servizio

Sono abilitati allo svolgimento del servizio tutti i dipendenti individuati dai Responsabili del Servizio come addetti a ricevere la documentazione e—quelli appositamente incaricati dal Sindaco ai sensi dell'art.20 della legge 15/68

L'organizzazione del servizio avviene a cura dei Responsabili dei Servizi.

Per quel che concerne l'autenticazione delle sottoscrizioni il personale addetto a questo servizio deve essere stato formalmente incaricato dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art.4

Presentazione delle richieste

Le richieste vanno presentate agli sportelli degli uffici consegnando sia il certificato medico, quando previsto, sia il modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione.

Il funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell'ora in cui l'incaricato si recherà a raccogliere la dichiarazione o ad effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni.

Art.5

Modalità

Il funzionario incaricato si recherà presso lo stabilimento ospedaliero oppure la casa di riposo o al domicilio dell'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

Art.6

Rinvio

Si applicano alle ipotesi previste nel presente regolamento le disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15, con particolare riguardo agli articoli 1, 5, 6, 20 24 e 26, e dall'art.4 del D.P.R. 403/98.